

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 09/12/1996 n. 10955
legge 109/94 Articoli 31bis, 32 - Codici 31/bis.1, 31/bis.3

In tema di concessioni ed appalti di lavori pubblici, l'art. 9 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito nella L. 2 giugno 1995 n. 216, aggiungendo l'art. 31 bis al testo della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., prevede ai fini della tutela giurisdizionale, che le concessioni di lavori pubblici sono equiparate agli appalti, con riguardo ad ogni controversia, ivi comprese quelle relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente all'entrata in vigore della legge; pertanto, anche con riferimento a tale normativa vige il principio secondo il quale rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con conseguente preclusione della giurisdizione arbitrale e nullità della relativa clausola stipulata) le controversie relative alla concessione di sola costruzione di opera pubblica, qualora con lo strumento concessorio si attui una traslazione di pubblici poteri e sempre che l'oggetto del contendere non sia il quantum del corrispettivo; appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla liquidazione di posizioni patrimoniali conseguenti alla semplice realizzazione dell'opera pubblica commissionata, intesa come mera attività materiale di costruzione, con esclusione di ogni riferimento a funzioni ed attività diverse ed ulteriori implicanti l'attribuzione e l'esercizio di poteri e facoltà propri dell'Ente pubblico concedente. Riguardo al giudizio di impugnazione delle pronunce arbitrali, l'unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria non costituisce causa di nullità dell'intero procedimento qualora il giudice abbia tenuto distinte sul piano logico, giuridico e concettuale le due fasi e, dopo aver pronunciato sulla nullità, abbia esaminato le conclusioni di merito ritualmente precisate dalle parti e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova già acquisiti al processo arbitrale ed alle constatazioni compiute dagli arbitri.